

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. RU 176 / del 19 OTT. 2022

OGGETTO: Dipendente n. dip. 3087, in servizio presso l'U.O. di Cardiologia con UTIC del P.O. Garibaldi Centro. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

L'anno **2022**, il giorno 19 del mese di OTTOBRE, in Catania, presso la Sede dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Dott.ssa Evelyn Trovato, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
GESTIONE RISORSE UMANE**

Visto l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto l'art. 42 comma 5 del citato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

Vista l'istanza prot. entrata n. 17326 del 27/09/2022, prodotta dalla dipendente n. dip. 3087, in servizio presso l'U.O. di Cardiologia con UTIC del P.O. Garibaldi Centro, con la quale la stessa chiede un periodo di congedo retribuito di 3 mesi e 6 giorni a partire dal 01/11/2022 fino al 06/02/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere il proprio coniuge convivente, riconosciuto portatore di

handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale;

Visti i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del citato art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplinano l'istituto del congedo di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto in particolare il comma 5 quinquies che testualmente recita: "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

Vista la documentazione esibita dalla dipendente in questione da considerarsi esaustiva dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata;

Accertato che, la suddetta dipendente non ha precedentemente usufruito di giorni di congedo retribuito ai sensi della predetta legge;

Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente, e, conseguentemente, autorizzare la stessa a fruire di un periodo di congedo richiesto per assistere il proprio coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave;

Ritenuto dovere dare carico all'interessato di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione;


D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere la richiesta della dipendente n. dip. 3087, in servizio presso l'U.O. di Cardiologia con UTIC del P.O. Garibaldi Centro, e per l'effetto considerare la stessa in congedo retribuito per 3 mesi e 6 giorni a partire dal 01/11/2022 fino al 06/02/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere il proprio coniuge convivente;
- Non computare tale periodo ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- Far carico all'interessata di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Evelyn Trovato



Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Gaetana Bonanno



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio _____

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto _____

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione